

**APPALTI - PRINCIPIO DI SEGRETEZZA - RISERVATEZZA OFFERENTI - VIOLAZIONE -
TERMINI RICORSO**

Nell'ambito delle procedure aperte, l'art. 53 del Codice Appalti prevede il differimento dell'accesso ai nominativi degli offerenti fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. In caso di violazione, è onere dei concorrenti proporre ricorso entro trenta giorni dalla pubblicazione della *lex specialis* ovvero dalla pubblicazione dei nominativi sul portale di gara.

TAR Puglia, Bari, Sez. II, sentenza n. 61/2019

Pubblicato il 15/01/2019

N. 00061/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00178/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 178 del 2018, proposto da Pessina Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello e Maria Cristina Lenoci, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Bello in Bari, alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45;

contro

Azienda sanitaria locale di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Pizzoli, n. 8;

nei confronti

Astaldi s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Fornari n. 15/A;

Guastamacchia s.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

- della deliberazione del Direttore generale dell'ASL Bari n. 2445 del 30.12.2017 (comunicata in data 4.1.2018), con la quale è stata disposta in favore del costituendo RTI Astaldi s.p.a. – Guastamacchia s.p.a l'aggiudicazione della procedura aperta avente ad oggetto i "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano" in uno alla relativa nota *ex art.* 76 del d.lgs. 50/16 prot. n. 2824/UOR4 del 4.1.2018;

- di tutti i 9 verbali di gara (n. 3 riferiti alle sedute pubbliche e n. 6 riferiti alle sedute riservate) in uno alla relazione della Commissione giudicatrice afferente ai punteggi attribuiti alle offerte tecniche di cui al verbale n. 7 del 4.12.2017;

- del provvedimento, ove esistente, di estremi e data non conosciuti, reso all'esito della seduta del 28.12.2017, recante la dichiarazione di congruità dell'offerta presentata dal RTI Astaldi - Guastamacchia e di tutti gli atti del sub-procedimento di verifica della congruità, ivi compresa la relazione del Responsabile unico del procedimento afferente alla valutazione di congruità dell'offerta del ridetto raggruppamento;
 - della proposta di aggiudicazione in favore del costituendo RTI Astaldi - Guastamacchia di cui al verbale del 28.12.2017;
 - ove occorra dei verbali (non conosciuti) delle sedute del seggio di gara del 25/26.10.2017 e del 3.11.2017 afferenti all'ammissione dei concorrenti;
 - di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, in via meramente subordinata e *-in parte qua-* il bando ed il disciplinare di gara, nella parte in cui stabiliscono il criterio di valutazione degli elementi qualitativi e di attribuzione dei relativi punteggi;
- e per la declaratoria d'inefficacia
- del contratto che sia stato o dovesse essere nelle more stipulato tra la ASL Bari e il costituendo RTI Astaldi s.p.a. – Guastamacchia s.p.a.;
- nonché e comunque
- per il risarcimento in forma specifica e, ove questo non fosse possibile, per il risarcimento per equivalente di tutti i gravi danni subiti e subendi dalla ricorrente in ragione della illegittimità dei provvedimenti impugnati,

con riserva di ogni opportuna quantificazione nel corso del presente giudizio;

e sul ricorso incidentale presentato da ASTALDI s.p.a. il 19 febbraio 2018, per l'annullamento

a) della deliberazione del Direttore generale della ASL BA n. 2445 del 30/12/2017, nella sola parte in cui non si è disposta l'esclusione della Pessina Costruzioni s.p.a. dalla procedura aperta avente ad oggetto i "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli - Fasano";

b) del verbale della seduta pubblica n. 8 del 6.12.2017 di approvazione della graduatoria di gara, nella sola parte in cui non si è disposta l'esclusione della Pessina Costruzioni s.p.a.;

c) ove occorra e nei limiti degli interessi e diritti dedotti a mezzo del presente gravame del punto "Eventuale: Verifica di Anomalia delle Offerte", nella sola parte in cui dispone: " ... qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ..." e, dunque, nella parte in cui non dispone la verifica di tutte le offerte anomale;

d) della relazione del R.U.P. con il supporto della Commissione aggiudicatrice sulla congruità dell'offerta presentata dal R.T.I. Astaldi - Guastamacchia nella sola parte in cui (par. 2.8) si è assunto di dover procedere in ossequio alla determinazione della AVCP 26.10.1999 e, per l'effetto, di non procedere all'analisi della documentazione prodotta dalla Pessina s.p.a. nonché nella conseguente e conseguenziale parte in cui non

reca l'analisi delle giustificazioni prodotte da quest'ultima e non reca la dichiarazione di non congruità dell'offerta né l'esclusione; e) del provvedimento adottato dal R.U.P. in data 27.12.2017, nella sola parte in cui non reca la dichiarazione di non congruità dell'offerta presentata dalla Pessina s.p.a. e non ne dispone l'esclusione;

f) ove e per quanto occorra, di tutti i verbali di gara, nella parte in cui si è disposta l'ammissione della Pessina Costruzioni s.p.a. e attribuito i relativi punteggi di merito tecnico;

g) ove necessario delle disposizione della *lex specialis* laddove interpretabile nel senso di consentire alla Pessina s.p.a. di ottenere i punteggi ad essa attribuiti dalla Commissione, così come contestati con il presente gravame;

h) nei limiti dell'interesse, di eventuali atti istruttori non conosciuti;

i) nei limiti dell'interesse, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda sanitaria locale di Bari e di Astaldi s.p.a.;

Visto il ricorso incidentale di Astaldi s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2018 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Paolo Bello e Maria Cristina Lenoci per la ricorrente, avv. Vito Aurelio

Pappalepore per l'Azienda sanitaria e avv. Michele Dionigi per la controinteressata società Astaldi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.- L'Azienda sanitaria locale della provincia di Bari, con bando pubblicato in data 4 ottobre 2017, ha indetto procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli – Fasano", con importo a base di gara pari a € 95.921.124,21.

Il sistema di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi:

- a) punteggio economico: fino a 30 punti per il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara;
- b) punteggio tecnico: fino a 70 punti per gli ulteriori elementi di valutazione costituendo l'offerta tecnica.

Nel termine fissato, il 23 ottobre successivo, undici imprese hanno presentato domanda di partecipazione e sono state ammesse alla fase successiva di presentazione dell'offerta.

All'esito della valutazione comparativa è risultata -per quel che qui rileva- la seguente graduatoria:

- al primo posto il raggruppamento temporaneo di imprese Astaldi - Guastamacchia, con punteggio tecnico riparametrato di 70,00;

- al secondo posto la Società Pessina costruzioni, con punteggio tecnico riparametrato di 63,85;
- al terzo posto, il raggruppamento temporaneo Research – Manelli, con punteggio tecnico riparametrato di 63,39.

L'Azienda resistente, con deliberazione del Direttore generale n. 2445 del 30.12.2017, ha approvato gli esiti della gara in questione e ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. Astaldi - Guastamacchia.

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la Pessina s.p.a. ha impugnato gli esiti della gara, sostanzialmente deducendo profili di erroneità nella valutazione espressa dalla Commissione in merito alle offerte tecniche – rispettivamente - del R.T.I. aggiudicatario e della ricorrente stessa (motivi 1,2,3,4 e 5); in via subordinata, ha chiesto l'annullamento dell'intera procedura, in particolare per asserita violazione del principio di segretezza dei nominativi dei concorrenti (motivo n. 6).

L'Astaldi s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo del R.T.I. costituito, ha proposto ricorso incidentale, in data 19 febbraio 2018.

Con ordinanza n. 143 del 5 aprile 2018, questa Sezione ha respinto le istanze cautelari proposte congiuntamente al ricorso principale e a quello incidentale sulla scorta della seguente motivazione:

“Considerato che, in disparte l'oggettiva complessità della questione la quale richiederà i necessari approfondimenti nel merito, non emergono –prima facie- profili di criticità tali da porre in discussione la valutazione tecnica globale del progetto risultato aggiudicatario né, in ogni caso, la ricorrente principale dimostra che la revisione dei

punteggi oggetto di contestazione condurrebbe ad un suo utile riposizionamento in graduatoria;

Ritenuto comunque non sussistere il prospettato periculum in mora, posto che i progetti concorrenti si differenziano solo per le migliorie previste e la concreta realizzazione di quello prescelto sarà comunque preceduta da una fase di lavori preliminari imprescindibili, sicché non si ravvisa la paventata difficoltà di un eventuale subentro....”.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ma ai soli fini di una celere definizione del merito della controversia “*visti i motivi di ricorso che si appuntano essenzialmente sul confronto tra le offerte tecniche della prima e dell'appellante seconda graduata*”, senza pronunziarsi sui punti controversi.

All'udienza del 9 ottobre 2018, la causa è stata riservata per la decisione.

2.- Si prendono le mosse dall'esame del ricorso principale, posto che le censure dedotte con il ricorso incidentale afferiscono alla fase della valutazione delle offerte e, pertanto, non può qualificarsi come escludente.

Analogamente le censure proposte in via principale sono per la maggior parte dirette a censurare la valutazione delle offerte tecniche della prima e della seconda classificata (motivi da 1 a 5); per la parte restante si appuntano, invece, sull'asserita illegittimità della procedura onde ottenerne una riedizione (motivo n. 6).

2.1.- In relazione ai profili di criticità delle valutazioni tecniche operate dalla Commissione di gara, anche all'esito dell'approfondimento di merito, il Collegio conferma l'impostazione seguita in sede cautelare.

La stessa ricorrente principale appare consapevole per un verso dell'ampio potere discrezionale di cui gode la Commissione stessa e, per altro verso, della sostanziale equivalenza delle due offerte complessivamente considerate, che definisce infatti “assolutamente competitive” (cfr. ricorso pag. 6, 1° cpv.).

In verità deve rimarcarsi che la forbice tra le due offerte, esigua sotto il profilo economico (rispetto al quale si registra una differenza di ribasso percentuale pari a due punti), si allarga a circa sette punti se il confronto si sposta sul piano tecnico. La società Pessina sostiene che tale divaricazione sia imputabile ad un'utilizzazione non corretta dei parametri di valutazione in relazione ad una serie di voci, via via indicate nei primi cinque motivi di gravame, nel tentativo di azzerare le differenze ripercorrendo l'*iter* valutativo secondo le proprie prospettazioni e avvalendosi di una perizia tecnica di parte; ciononostante (nonostante cioè la complessità del ragionamento necessario a pervenire alle relative conclusioni), assume la macroscopica irrazionalità e illogicità delle valutazioni operate dalla Commissione di gara.

In realtà, le censure della ricorrente principale sono palesemente orientate a provocare un complessivo riesame delle offerte tecniche nella prospettiva suggerita; operazione non consentita in sede giurisdizionale non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione, secondo un univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa.

È invero consolidato il principio, anche di recente ribadito dal Consiglio di Stato, secondo cui "nelle gare di appalto che prevedono il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta" (in tal senso, *ex multis*, Sezione V, 30 aprile 2018, n. 2602, 14 novembre 2017, n. 5245 e 18 giugno 2015, n. 3105; Sezione III, 6 agosto 2018, n. 4833; 14 novembre 2017, n. 5258 e 2 maggio 2016, n. 1661).

Alle valutazioni comparative delle offerte tecniche operate dalla commissione di gara, che siano caratterizzate - come nel caso di specie - dalla notevole complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall'opinabilità dell'esito, non possono, infatti, essere contrapposte le valutazioni di parte circa l'insussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di giudizi espressione di un potere di natura tecnico - discrezionale a carattere complesso, che sfuggono, dunque, al sindacato del giudice amministrativo, ove non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sezione III, 14 novembre 2017 n. 5258 e Sezione V, 6 settembre 2017 n. 4225).

Il sindacato sulla discrezionalità tecnica non può, difatti, sfociare nella sostituzione dell'opinione del giudice a quella espressa dall'organo dell'amministrazione ma è finalizzato a verificare se il potere

amministrativo sia stato esercitato secondo criteri di logicità, congruità e ragionevolezza e non risulti inficiato da macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, pena un'inammissibile invasione della sfera propria dell'amministrazione.

Nella fattispecie si è in effetti al cospetto di un potere tecnico-discrezionale quale quello in cui si sostanzia la valutazione tecnica comparativa delle offerte, che appare esente da evidenti anomalie abnormi, come dimostrato – si ribadisce - sia dalla complessità dell'*iter* argomentativo prospettato in ricorso sia dalla necessità di avvalersi di una perizia tecnica. Non si rilevano cioè errori manifesti o profili di macroscopica irragionevolezza tali da inficiare l'attendibilità della valutazione; né in questa sede può essere riprodotto –come detto- il sindacato tecnico-discrezionale operato dalla pubblica Amministrazione senza invadere la sfera di esclusiva competenza della stessa.

I motivi da 1 a 5 devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; e, in ogni caso, si rivelano inidonei a minare il giudizio di affidabilità dell'offerta aggiudicataria.

2.2.- Venendo quindi alle censure di violazione del principio di segretezza dei nominativi dei concorrenti, che la ricorrente principale collega alle previsioni dell'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, i rilievi appaiono tardivi, come correttamente rilevato dalla difesa dell'Azienda sanitaria e dell'aggiudicataria controinteressata.

2.2.1.- Più precisamente, la ricorrente principale collega la lamentata violazione alla circostanza che l'Azienda sanitaria avrebbe consentito ai potenziali offerenti di conoscere quali ditte avrebbero partecipato alla gara, attraverso la pubblicazione sul portale EmPULIA delle richieste di sopralluogo; e attribuisce alla violazione stessa una portata caducante dell'intera procedura.

Deve in proposito rimarcarsi che la suddetta pubblicazione era espressamente contemplata dal disciplinare di gara (cfr. combinato disposto dei punti 2.6.1 e 2.8.2).

La *lex specialis* aveva invero previsto, al punto 2.8.2, che “...la richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata, tramite EmPULIA, utilizzando la funzionalità “Chiarimenti” con l’indicazione del nominativo e della qualifica della persona incaricata del sopralluogo; e al precedente punto 2.6.1., disciplinava tale funzionalità disponendo – per quel che qui rileva - al 3° cpv. quanto segue: “Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro il 19/10/2017...””.

In buona sostanza, era previsto dallo stesso disciplinare che le richieste di sopralluogo e le relative risposte sarebbero state pubblicate sul portale EmPULIA in virtù del combinato disposto dei punti 2.8.2 e 2.6.1, senza prescrizione di anonimato; sicché la lamentata violazione del principio di segretezza degli offerenti di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, si rivela direttamente collegata alla disciplinadi gara che ha consentito le descritte modalità procedurali; la *lex specialis* avrebbe dovuto pertanto essere impugnata *in parte qua* nei trenta giorni dalla sua pubblicazione.

In ogni caso, nell'ipotesi denegata in cui non si ritenesse di poter collegare la lamentata violazione direttamente alla disciplina di gara, è indubitabile che, al più, la lesione si sarebbe concretata con la pubblicazione delle richieste e delle risposte di cui si tratta sul portale, momento nel quale l'asserita segretezza degli offerenti sarebbe stata in concreto compromessa; ma anche assumendo tale pubblicazione come *dies a quo* per il decorso del termine di impugnazione, il ricorso sarebbe tardivo.

La pubblicazione è evidentemente avvenuta prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (prevista per il 23 di ottobre) giacché - allo stesso punto 2.8.2 - il disciplinare prevedeva come termine di presentazione delle richieste di sopralluogo il 17 ottobre 2017, ore 12.00. Il gravame è stato invece notificato soltanto il 5 febbraio 2018; deve, pertanto, dichiararsene –in questa parte- comunque l'irricevibilità, sia che si faccia decorrere il termine dalla pubblicazione della disciplina di gara sia che lo si faccia decorrere dalla pubblicazione sul portale delle risposte alle richieste di sopralluogo.

2.2.2.- In ogni caso, la ricorrente principale non dimostra in alcun modo la lesione concreta che da tale violazione sarebbe discesa nella sua sfera giuridica; non fornisce, cioè, alcun elemento che consenta di valutare eventuali concreti effetti distorsivi della concorrenza in relazione alla sua posizione in graduatoria né, tanto meno, dimostra una reale collusione tra le imprese che abbia negativamente inciso sulla regolare selezione dell'offerta più vantaggiosa; anche tenuto conto della preponderanza

dell'elemento tecnico nella valutazione delle offerte secondo le prescrizioni del disciplinare e avuto riguardo al punteggio decisamente inferiore rispetto a quello conseguito dal R.T.I. aggiudicatario (63,85 rispetto a 70).

Peraltro, la tutela dell'interesse strumentale – quale quello perseguito con il motivo n. 6 in esame - non può spingersi sino al punto di consentire un'azione a tutela del mero ripristino della legalità violata, senza ricadute concrete sulla posizione soggettiva della parte ricorrente.

Proprio da ultimo l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nel rimettere ancora una volta alla Corte di Giustizia la definizione dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente, ha conclusivamente ritenuto di ribadire quanto segue: *“...sembra a questa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che il rimettere al Giudice nazionale adito un margine di valutazione in ordine all'accertamento della reale sussistenza in concreto di un interesse sia pure strumentale del ricorrente principale sia maggiormente coerente sia con il rispetto dei principi cardine degli ordinamenti nazionali in materia processuale -e quindi con l'autonomia processuale loro costantemente riconosciuta dalla Corte di giustizia- sia con gli assetti delle giurisdizioni nazionali e della stessa Unione europea, che configurano il ricorso al giudice amministrativo come ricorso nell'interesse di una parte e mai come ricorso volto al rispetto formale delle regole, a prescindere da ogni interesse...”* (cfr. ordinanza n. 6/2018, pubblicata il giorno 11.5.2018).

Del resto la giurisprudenza amministrativa, a seguito della sentenza della Corte di giustizia cd. Puligenica (decisione C-689/13 del 5 aprile 2016)

che ha riaffermato la rilevanza dell'interesse strumentale, ha attivato un processo di ridefinizione dei relativi confini chiarendo quanto segue:

a-“...l'interesse strumentale all'annullamento di un provvedimento amministrativo può trovare tutela da parte del giudice amministrativo nel caso della sussistenza, in concreto, delle ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta: occorre cioè aver riguardo alla possibilità concreta di vedere soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I-quater, 15/10/2018, n. 9984);

b- “nell'ambito dell'impugnazione di una procedura di appalto pubblico, va rigettato il ricorso qualora vi sia un notevole divario tra le offerte economiche poiché il ricorrente non ha un interesse meritevole di tutela alla rinnovazione della procedura; in particolare, il ricorrente che ha legittimamente partecipato ad una pubblica gara può far valere un interesse strumentale alla caducazione dell'intera gara e alla sua riedizione, a condizione che sussistano, in concreto, ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta” (cfr. T.A.R. Campania, Sez. III, 3/10/2018, n. 5788);

c- “la mera illegittimità del provvedimento...non radica di per sé l'interesse a ricorrere: non essendo la giurisdizione amministrativa una giurisdizione di diritto oggettivo: è pur sempre necessario che il ricorrente manifesti e abbia l'interesse a un bene della vita che risulti pregiudicato dall'esercizio del potere amministrativo” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno Sez. I, 3/8/2018, n. 1196);

d-“i soggetti che hanno partecipato legittimamente ad una procedura concorsuale, oltre a far valere l'interesse finale al conseguimento del bene della vita, possono far valere un interesse strumentale alla riedizione della procedura valutativa nell'ambito della quale abbiano una ragionevole possibilità di ottenere l'utilità richiesta (cfr. T.A.R.

Veneto, Sez. I, 22/6/2018, n. 674); sicché ” *il ricorrente che ha legittimamente partecipato ad una pubblica gara può far valere tanto un interesse finale al conseguimento dell'appalto affidato al controinteressato quanto, in via alternativa e di regola subordinata, un interesse strumentale alla caducazione dell'intera gara e alla sua riedizione, a condizione che sussistano, in concreto, ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta, dovendosi in ogni caso evitare la soddisfazione di aspettative meramente ipotetiche o del tutto eventuali* (cfr. stesso T.A.R. Veneto, Sez. I, 21/6/2018, n. 673).

Nel caso di specie, lo scarto tra le due offerte (della prima e seconda classificata) da un punto di vista strettamente tecnico sembra escludere in radice la concreta possibilità che la società stessa possa vedersi aggiudicare i lavori di cui si tratta in ipotesi di ripetizione della procedura; anche tenuto conto dell'incidenza ponderale della votazione tecnica rispetto a quella economica, di cui si è detto sub 1.

La censura pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si rivela anche inammissibile per carenza di interesse, come correttamente eccepito dalle controparti.

2.2.3.- Da ultimo, non appaiono chiari neanche i termini della violazione lamentata giacché, alla data di pubblicazione sul portale dei contestati riferimenti alle ditte che hanno presentato richiesta di sopralluogo, non era ancora disponibile un elenco degli offerenti secondo il dato testuale del richiamato art. 53 del codice degli appalti, posto che non era ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte; e soltanto una delle

ditte in questione ha poi presentato domanda collocandosi, peraltro, agli ultimi posti della graduatoria.

3.- Da tutto quanto precede discende l'inconfigurabilità dell'ingiustizia del danno con conseguente infondatezza della domanda di risarcimento per equivalente, mancando nella fattispecie uno dei presupposti imprescindibili affinché possa configurarsi un'ipotesi di responsabilità aquiliana secondo il paradigma dell'art. 2043 del codice civile.

4.- In estrema sintesi, il gravame principale –nella parte impugnatoria- va dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile; va invece respinto in relazione alla domanda risarcitoria.

Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal Raggruppamento aggiudicatario per carenza d'interesse.

Considerata tuttavia la complessità della controversia e la novità delle questioni trattate, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dispone quanto segue:

- a) dichiara in parte inammissibile e in parte irricevibile il ricorso principale nella parte impugnatoria e lo respinge in relazione alla richiesta risarcitoria;
- b) dichiara improcedibile per difetto d'interesse il ricorso incidentale;
- c) compensa tra le parti le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9
ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Lorenzo Ieva, Referendario

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO